

Ky 52828/2012

Sentenza N. 10676/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZ. 2ª CIVILE

in persona del Giudice monocratico dott. Irene Lupo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. 52828/12

promossa da

Fall ████████ spa in persona dei curatori, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Ledda presso il cui studio in Milano via Salvini 3 è rappresentato per delega a margine dell'atto di citazione

contro

Banca ████████████████████ in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Medici presso il cui studio in Milano via Sigieri n. 22 è rappresenta per delega in calce alla comparsa di risposta

CONCLUSIONI

IL



TRIBUNALE DI MILANO

**Foglio di deduzioni da considerare parte integrante del verbale della udienza  
25.03.14 relativa alla causa n. 52828/12 R.G..**

La difesa della convenuta precisa le conclusioni come segue:

“*Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda di revoca ed inefficacia, in ogni suo aspetto e formulazione, proposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F. dalla Curatela del fallimento della ditta [redacted] S.p.A. nei confronti della Banca [redacted] S.p.A. in quanto infondata in fatto ed errata in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;*

*in via istruttoria, si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli, ove ritenute circostanze contestate e/o non documentate:*

- 1) *“Vero che, quanto meno sino al 2008 e da almeno un decennio, il geom. [redacted] con studio in Vimercate era tecnico fiduciario della [redacted] S.p.A., con sede in Milano, [redacted];*
- 2) *“Vero che, al 31.10.08, la Sede di Milano, [redacted], della [redacted] aveva erogato in pari data un apercredito di euro 250.000 a favore della [redacted], nonché aveva istruito e trasmesso alla Direzione Generale per le delibere del caso una pratica di anticipo contratto per euro 500.000,00 ed una pratica di mutuo edilizio per euro 5.600.000,00”;*

*Si indicano a testi i seguenti soggetti:*

- *Direttore pro-tempore [redacted] S.p.A., con sede in Milano, [redacted] 10, su capitolo n. 1;*
- *[redacted] domiciliato c/o [redacted] S.p.A., con sede in Milano, [redacted] su capitolo n. 1;*

56

L



██████████, domiciliata c/o ██████████ S.p.A., con sede in Milano,  
██████████, su capitolo n. 2;  
con vittoria di spese e compenso professionale di lite".

Nel mentre si rifiuta il contraddittorio su eventuali nuove domande introdotte in questa sede, si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche.

IL CASO.it



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione seconda – G.U. Dott.ssa Lupo – R.G. 52828/12

**Foglio di precisazione delle conclusioni**

nell'interesse del Fallimento ██████████ S.p.a., in persona dei suoi Curatori, Dott.ri Pietro Malinverni, Andrea Nannoni e Carlo Pagliughi, , rappresentato e difeso in questo giudizio dall'Avv. Emanuela Ledda del Foro di Milano.

\*\*\*\*\*

Richiamate le precedenti difese, i motivi dell'atto di citazione e delle memorie successive, il Fallimento ██████████ S.p.a. rassegna le seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento delle ragioni esposte dal Fallimento attore:

*1) dichiarare inefficace, nonché revocare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F., in quanto atto di estinzione anomalo di un debito per il tramite di un procedimento negoziale indiretto (ovvero atto solutorio anomalo facente parte di un procedimento negoziale indiretto finalizzato ad un pagamento preferenziale), il pagamento di Euro 548.676,13 effettuato da ██████████ S.p.a. in data 27 febbraio 2009, ad "azzeramento saldo per estinzione" dello scoperto di conto corrente n. 1493/1, in essere presso l'Agenzia n. 1 sede di ██████████, della Banca ██████████ S.p.a. (docc. 6-7) e pertanto condannare la Banca ██████████ ██████████ S.p.a. alla restituzione in favore del Fallimento ██████████ S.p.a. del predetto importo di Euro 548.676,13 o del maggiore o minore importo che*

1 26

W



risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda giudiziale al saldo;

2) dichiarare inefficace, nonché revocare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F. (in quanto volto a garantire un procedimento negoziale indiretto anormalmente solutorio di un debito pregresso), l'atto di costituzione delle seguenti garanzie (accessorie al contratto di finanziamento ipotecario 6 febbraio 2009, Rep. N. [REDACTED], Notaio [REDACTED] Padova (doc. 5a): a) ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di [REDACTED] per la somma pari a Euro 825.000,00, in data 9 febbraio 2009, al n. [REDACTED] d'ordine e al n. [REDACTED] di formalità, contro la società [REDACTED] S.p.a., relativa al complesso immobiliare sito nel Comune di [REDACTED] (Provincia di [REDACTED]) via [REDACTED] n. 41-43, censito nel catasto dei Fabbricati così come compiutamente descritto al punto B della Relazione notarile definitiva dello Studio [REDACTED] (doc. 5b; b) ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di [REDACTED] per la somma di Euro 825.000,00 in data 10 febbraio 2009 al n. [REDACTED] d'ordine e al n. [REDACTED] di formalità contro la società [REDACTED] S.p.a. sui beni descritti, e censiti nel catasto dei Fabbricati, di cui al punto C della Relazione notarile Studio [REDACTED] (doc. 5b); ordinare conseguentemente la cancellazione delle indicate iscrizioni ipotecarie e in ogni caso, disporre la trascrizione e l'annotamento dell'emananda sentenza; nonché dichiarare inefficace e revocare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F., la



fideiussione prestata da [redacted] in qualità di terzo garante con il contratto di finanziamento ipotecario 6 febbraio 2009, Rep. [redacted], Notaio [redacted] (doc. 5),

3) Con vittoria di spese di giudizio, sentenza e successive occorrenze, e rifusione degli onorari di avvocato, oltre IVA e CPA, come per legge.

Milano, 25 marzo 2014

IL CASO.it

h L



## FATTO E DIRITTO

Il Fallimento [redacted] s.p.a. con atto di citazione notificato il 26/7/14 alla Banca [redacted] s.p.a. ha chiesto, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 66 L.F., la dichiarazione di inefficacia del pagamento di € 548.676,13 effettuato dalla fallita il 27/02/09 a favore della convenuta; nonché l'inefficacia delle ipoteche iscritte sui beni immobili della s.p.a. [redacted] siti nel comune di [redacted] in data 9/2/09 e in data 10/2/09 nel Comune di [redacted], entrambe a garanzia di un mutuo ipotecario di € 825.000 del 6/2/09 rogato dal Notaio [redacted] (rep. [redacted]).

L'attore motiva le proprie domande con ampi argomenti, di seguito qui riassunti.

La s.p.a. [redacted] dichiarata fallita il 14/5/10, era partecipata da Alessandro [redacted] amministratore di fatto, dalla figlia [redacted] e dalla moglie [redacted] la quale, oltre a possedere la maggioranza del capitale sociale, ricopriva la carica di amministratore unico. L'operatività della società (compravendita di immobili) era affidata non a mezzi propri, ma all'indebitamento, che, all'epoca della dichiarazione di fallimento, aveva raggiunto l'importo di ventisette milioni di euro in buona parte nei confronti del sistema bancario, prodigo di finanziamenti e mutui ipotecari.

Uno degli Istituti di Credito esposti nei confronti della s.p.a. [redacted] era l'odierna convenuta, che in data 6/8/08 aveva concesso un mutuo fondiario di € 2.700.000,00 garantito da ipoteca su immobili, peraltro, già ipotecati da altre banche.

Il 3/11/08 la stessa Banca [redacted] concedeva alla società un affidamento in conto corrente di € 500.000,00 "destinato a momentanea liquidità di cassa" da rimborsare entro il 30/11/08. Il rimborso invece è stato effettuato nel febbraio 2009, mediante l'operazione, per cui è causa, consistente nel mutuo ipotecario del 6/2/09 (rep. [redacted] Notaio [redacted] concesso a [redacted], con iscrizione di ipoteca su beni della stessa [redacted] già gravati da ingenti ipoteche, nonché su beni della mutuataria anch'essi gravati da ipoteca a garanzia di debiti della società. In altri termini l'importo di E 550.000,00, erogato dalla Banca il 27/2/2009 a fronte di detto mutuo ipotecario, veniva contestualmente girato ad estinzione del conto non garantito.

L'attore riconducendo l'operazione appena descritta ad una "visione unitaria... quale procedimento negoziale indiretto anormalmente solutorio" finalizzato a un pagamento preferenziale, ne ha chiesto con l'atto introduttivo la revoca.

La Banca [redacted] si costituiva con comparsa depositata il 28/3/13 contestando le domande attrici, di cui chiedeva la reiezione eccependo: - che la soc. [redacted] all'epoca dei concessi finanziamenti operava nella zona territoriale della Banca e aveva prospettato all'Istituto parecchie iniziative quali l'acquisizione di rilevanti strutture nel Comune di [redacted] - che gli immobili siti nei comuni di [redacted] e di [redacted] sui quali era stata iscritta ipoteca a



garanzia del mutuo del 6/8/08 erano state stimate più che capienti da un perito "incaricato dalla [redacted] di Milano"; - che la perizia del complesso di [redacted] era accompagnata da un progetto di sviluppo della struttura che avrebbe assicurato una redditività tale da consentire il pagamento delle rate del mutuo; - che, per quanto riguarda l'apertura di credito in conto corrente (oggetto della domanda attrice), si è trattato di una momentanea illiquidità della Società, la quale era in attesa dell'erogazione di altri finanziamenti da [redacted] e da Banca [redacted]; - che l'intervento della socia Valentina [redacted] era funzionale al rientro della temporanea necessità di credito; - che, in ogni caso, l'apertura del conto corrente e la successiva garanzia ipotecaria della Banca "non mutava quantitativamente" l'indebitamento della fallita; - che la fattispecie, così come descritta dall'attore, poteva caso mai rientrare nella previsione dell'art. 67 L.F. ai sensi del quale erano scaduti i termini.

La domanda attrice merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto oneroso, che sia collegato con uno o più atti successivi con modalità tali per cui tutti codesti atti risultino convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti, conduce al medesimo risultato lesivo. In tale caso il creditore che agisce in revocatoria può rivolgere la propria impugnativa contro quello più significativo o da un punto di vista economico oppure che meglio riveli gli elementi della frode. (Cass. n. 13404 del 2008). Nella specie l'atto economico più significativo è l'estinzione in data 27/02/09 del conto corrente non garantito; mentre quello che rivela la frode è l'atto notarile del 6/2/09 a cui hanno partecipato la Banca, Valentina [redacted] socia di [redacted] e [redacted] socia e amministratrice di [redacted]. A questa complessa fattispecie è da aggiungere l'anomala fideiussione rilasciata da [redacted] a garanzia del pagamento delle rate del mutuo stipulato col predetto atto notarile.

Sussistono tutti i presupposti e le condizioni voluti dall'art. 2901 c.c. La Banca conosceva lo stato di insolvenza e il pregiudizio arrecato dall'atto impugnato. Ne costituiscono indizi gli accadimenti immediatamente successivi al febbraio 2009 e cioè la revoca nel maggio 2009 dell'amministratrice [redacted] su denuncia ex art. 2409 c.c. del Collegio Sindacale; il sequestro penale sempre nel maggio 2009 del complesso aziendale della [redacted] nell'ambito di un procedimento della Procura di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia, nel quale era coinvolto [redacted] dominus e amministratore di fatto della società. Può considerarsi anche indizio la stessa concessione del mutuo ipotecario di € 2.700.000,00, concesso dalla Banca il 6/8/2008 quando l'indebitamento della [redacted] come appare anche dal bilancio al 31/12/2007 era passato (da € 5.803.468,00 al 31/12/2006) a € 25.908.404 di cui circa € 13.750.000,00 verso il sistema bancario, come risulta anche dal doc. 2 prodotto dalla convenuta (interrogazione della centrale rischi della Banca d'Italia). Ma nelle specie non si tratta solo indizi, ma di conoscenza da parte della Banca dello stato di insolvenza della società: documentata dal mancato pagamento nel dicembre 2007 e gennaio 2008

86





delle rate di mutuo ipotecario concesso il 6/8/08; del mancato rimborso entro il 30/11/08, dell'esposizione in conto corrente aperto il 3/11/08; dalla pubblicazione nel gennaio del 2009 del Bollettino dei protesti, in cui risultavano i protesti della convenuta nei mesi anteriori; dalla violazione delle norme disciplinanti il mutuo fondiario per ultimo concesso il 6/2/09 all'esclusivo e dichiarato fine di estinguere il conto corrente, come risulta dalla corrispondenza tra le parti e come ammesso dalla stessa convenuta in comparsa di risposta, in frode alla par conditio creditorum. A ben vedere, anzi la stipulazione del mutuo in data 6/2/09 e l'erogazione del 27/2/09 non sono meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, Il comma c.c.. Sull'argomento si veda Cass. n. 1898 del 2000.

Per quanto riguarda infine il presupposto oggettivo l'attore ha provato mediante la produzione dello stato passivo l'esistenza di ragioni creditorie insoddisfatte all'epoca (febbraio 2009) dell'atto impugnato.

Le prove orali dedotte dalla convenuta sono irrilevanti ai fini del decidere o documentali

All'accoglimento della domanda attrice consegue la condanna alla spese della convenuta da liquidarsi come da dispositivo

P.Q.M.


Ogni contraria istanza e deduzione reietta, visto l'art. 2901 c.c. dichiara ineffice il pagamento di € 548.676.13 e condanna la Banca [redacted] s.p.a. a restituire detto importo al Fallimento [redacted] p.a.; dichiara inefficace l'atto di costituzione delle seguenti garanzie (accessorie al contratto di finanziamento ipotecario 6 febbraio 2009, Rep. N. [redacted], Notaio [redacted] : a) ipoteca iscritta presso l'Agenzia del territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di [redacted] per la somma pari a € 825.000,00 in data 9 febbraio 2009, al n. [redacted] d'ordine e al [redacted] di formalità, contro la soc. [redacted] s.p.a., relativa al complesso immobiliare sito nel Comune di [redacted] via [redacted] censito nel catasto dei Fabbricati così come compiutamente descritto al punto B della Relazione notarile definitiva dello Studio [redacted]; b) ipoteca iscritta presso l'Agenzia del territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di [redacted] per la somma di € 825.000,00 in data 10 febbraio 2009 al n. [redacted] d'ordine e al n. [redacted] di formalità contro la società [redacted] s.p.a. sui beni descritti, e censiti nel catasto dei Fabbricati, di cui al punto C della Relazione notarile Studio [redacted]; ordina conseguentemente la cancellazione delle indicate iscrizioni ipotecarie, dispone la trascrizione e l'annotamento della sentenza; dichiara inefficace la fidejussione prestata da [redacted] in qualità di terzo garante con il contratto di finanziamento ipotecario 6 febbraio 2009, Rep. N. [redacted], Notaio [redacted].

Condanna al convenuta a rifondere all'attrice spese competenze che liquida in €20.000 per competenze e € 1507,88 per anticipazioni oltre accessori.

Milano 8-7-14

il giudice

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Fiorella DE LAURETIS  
DeLauretis



3

